



STUDIO LEGALE

Avv. LUCIANO PATRUNO

Via Argiro 33 - 70121 Bari (BA)

Via Caduti di Nassirya 55 – 70124 Bari (BA)

studiolegalepatruno@gmail.com

Pec: lucianopatruno@legalmail.it

WEBSITE: www.studiolegalelucianopatruno.com

Al Ministero dell’Ambiente
e della Sicurezza Energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V - Sistemi di valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

E p.c. a Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Ministero della Cultura
Soprintendenza speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Controdeduzioni al parere istruttorio del MIC – Soprintendenza speciale per il PNRR del 10.01.2024 prot. n. Reg. Ufficiale 04517– ID 7836 – Progetto di un impianto agrovoltaiico, denominato “13 B” di potenza nominale pari a 7,5 MW e potenza installabile pari a 10,124 MWp, con relativo collegamento alla rete di distribuzione tramite due nuovi punti di connessione derivati in antenna dalla nuova cabina primaria di Cellino San Marco (BR) anch’essa derivata in antenna dalla Nuova Stazione Elettrica 380/150 Kv di Cellino San Marco (BR) – Proponente società HEPV30 Srl – Procedura VIA nell’ambito del PNIEC-PNRR ai sensi dell’art.23 del D.lgs. 152/2006

In relazione al prefato oggetto si argomenta quanto segue.

1. Va osservato che già nelle Osservazioni preliminari il MIC contrappone, erroneamente, sviluppo economico-sociale e tutela dell’ambiente. Tale errore metodologico trascina con sé anche le successive valutazioni della Soprintendenza, laddove occorre considerare, al contrario che in questa particolare contingenza storica la tutela dell’ambiente e la conservazione delle risorse naturali sono inscindibili dal ricorso alle energie rinnovabili e al consolidamento delle loro fonti, le quali costituiscono il punto di partenza e il punto di approdo necessari per attuare una concreta decarbonizzazione e contrastare i cambiamenti climatici negativi in atto.

Altra errata contrapposizione descritta in premessa dal MIC è quella tra la realizzazione dell’impianto agrovoltaiico in oggetto e la scelta localizzativa in area agricola. Si tratta, infatti, di una contraddizione in termini. L’agrovoltaiico scongiura proprio quel paventato ‘consumo di suolo’ a fini agricoli che la Soprintendenza agita, astrattamente, come uno spauracchio meramente ideologico. L’agrovoltaiico prevede una sintesi di interessi e di obiettivi: più precisamente un connubio virtuoso tra produzione di energia pulita (decarbonizzata) e



STUDIO LEGALE

Avv. LUCIANO PATRUNO

Via Argiro 33 - 70121 Bari (BA)

Via Caduti di Nassirya 55 – 70124 Bari (BA)

studiolegalepatruno@gmail.com

Pec: lucianopatruno@legalmail.it

WEBSITE: www.studiolegalelucianopatruno.com

coltivazione agricola che, nel caso di specie, è ampiamente documentato dalle linee progettuali presentate e dalla relazione pedoagronomica versata in atti.

Da tale punto di vista, la Soprintendenza si limita, infatti, a richiamare pedissequamente e meccanicamente le raccomandazioni contenute nel PPTR della Regione Puglia, le quali si appalesano, però, del tutto inconferenti e, ormai, giuridicamente inconsistenti e ciò per due semplici ragioni evidenziate e rimarcate, a più riprese, dalla giurisprudenza amministrativa, di primo e secondo grado, più recente.

Vale a dire: a) il PPTR, del 2015, non poteva, per un evidente fenomeno di successione temporale di eventi, tenere in opportuna considerazione una tipologia di impianti – quelli agrovoltai – all'epoca inesistenti o comunque allo stato embrionale di sviluppo o di meri prototipi, rivelandosi pertanto oggi necessaria un'attualizzazione del PPTR o – per dirla con il Consiglio di Stato una sua *“interpretazione finalistica o evolutiva”*; b) il medesimo PPTR contiene, per l'appunto, mere raccomandazioni o linee guida, le quali, quindi, non godono del medesimo rango o efficacia normativa, ad esempio, del Regolamento europeo UE 2577/2022, ove si prevede che l'installazione di impianti da fonti rinnovabili debba inderogabilmente essere considerata – in quanto finalizzata alla salvaguardia del pianeta e delle generazioni future – attività di preminente interesse pubblico, perfettamente in linea, peraltro con la modifica all'art. 7bis dello stesso D.lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente) e con il principio di massima diffusione delle energie rinnovabili ribadito in più sentenze dalla stessa Corte costituzionale.

2. Va detto, poi, che, nel proprio parere negativo, la **Soprintendenza** – con riguardo al sistema agrovoltai in oggetto proposto da HEPV30 s.r.l. – premette, in modo specifico e dirimente, che **“ai fini della verifica dei possibili impatti del progetto sull'ambiente e sul patrimonio culturale, si rileva che i lotti impiantistici dell'intervento e delle stazioni di rete/utenza: -non ricadono nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 (Immobili e aree di notevole interesse pubblico) del D.lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio; non ricadono nella perimetrazione di aree di cui all'art. 142 (Aree tutelate per legge) dal Codice; non ricadono nella perimetrazione di ulteriori immobili ed aree di cui all'art. 143 del Codice (Piano Paesaggistico)”**. (pag. 11 del Parere)

Di più. Continua la Soprintendenza, così in sequenza: al punto 1.1 e): *“Non sono segnalate nuove dichiarazioni di interesse pubblico né altri procedimenti di tutela in itinere nelle aree direttamente interessate dall'intervento”*; punto 1.2a): *“nell'area direttamente interessata dall'impianto in argomento e dalle opere di connessione **non** sussistono dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del Codice”* (pag 18 del Parere). E non sussistendo beni tutelati o vincolati nell'area destinata all'impianto, la Soprintendenza,



STUDIO LEGALE

Avv. LUCIANO PATRUNO

Via Argiro 33 - 70121 Bari (BA)

Via Caduti di Nassirya 55 – 70124 Bari (BA)

studiolegalepatruno@gmail.com

Pec: lucianopatruno@legalmail.it

WEBSITE: www.studiolegalelucianopatruno.com

nel tentativo di rappresentare una realtà diversa e non veritiera, segnala la presenza di una Masseria e di alcuni Muri, per i quali sussisterebbero vincoli diretti posti a **una distanza dal sito interessato dal progetto di oltre 5 km**, una distanza, perciò, sideralmente superiore al limite di 500 m prescritto dalla normativa vigente in materia. Ciò a ulteriore riprova – ove ve ne fosse stato bisogno – della circostanza che, anche in questo caso, tale ultronea e inconferente segnalazione ha il mero scopo di rappresentare una paventata e ipotetica compromissione del patrimonio storico-culturale non rispondente al vero.

A fronte di tale ricognizione prevista ex lege, la Soprintendenza avrebbe esaurito la propria competenza, ma, del tutto illegittimamente, prosegue in un excursus inconferente ed esorbitante rispetto alle proprie competenze nonché dei compiti istituzionali che la normativa le affida attualmente in relazione agli impianti da fonti rinnovabili.

Infatti, è opportuno, a tal uopo, considerare come l'area di progetto risulta del tutto idonea all'installazione dell'impianto agrovoltico non sussistendo i vincoli preordinati dal Codice dei Beni culturali secondo quanto asserito dalla stessa Soprintendenza.

L' Art. 12 D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: la norma prevede che l'impianto di parchi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile è sottoposta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla regione (o dalle province delegate dalla regione), ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico. Il comma 7 dell'art. 12 cit. prevede poi che simili impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, salva la tutela delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla L. 5 marzo 2001, n. 57, artt. 7 e 8, nonché del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 14.

L'Art. 17 D.M. 10 settembre 2010 detta le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" che prevede che le Regioni possano procedere alla indicazione di aree e siti non idonei all' installazione di specifiche tipologie di impianti. Nel caso di specie, il sito prescelto non è contemplato tra i siti "non idonei".

L'Art. 20 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), comma 8, lett. c-ter), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 ("Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 ..., sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili") prevede che, **in via generale nelle more dell'individuazione delle aree idonee, sono da considerarsi tali, ossia "aree idonee", relativamente agli impianti fotovoltaici anche con moduli a terra: "1) le aree classificate agricole ..."**.



STUDIO LEGALE

Avv. LUCIANO PATRUNO

Via Argiro 33 - 70121 Bari (BA)

Via Caduti di Nassirya 55 – 70124 Bari (BA)

studiolegalepatruno@gmail.com

Pec: lucianopatruno@legalmail.it

WEBSITE: www.studiolegalelucianopatruno.com

L'Art. 30 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 conv., con mod., dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 stabilisce che **"Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante"**.

L'Art. 20 D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 ("Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 ..., sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili") disciplina l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili, mediante appositi decreti, che comunque devono tener conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, nonché le aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica; **tuttavia, viene precisato, al comma 7, che le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate di per se stesse "non idonee" all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale, ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle "aree idonee".** Nelle more tuttavia dell'individuazione delle "aree idonee", sono considerate tali, tra l'altro, per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli, ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale.

L'Art. 22 D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 dispone che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nelle aree classificate come idonee, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprima con parere obbligatorio non vincolante.

L'Art. 31, comma 5, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv., con mod., dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 ha disciplinato, per la prima volta, le caratteristiche degli impianti agro-voltaici, che possono accedere agli incentivi previsti dalla normativa di specie (c.d. agri-voltaico avanzato), nel cui ambito però non rientra il progetto in discussione.

Il parere espresso dal Ministero della Cultura non assume carattere vincolante, in quanto, come dichiarato dalla stessa Soprintendenza, l'area di progetto non intercetta direttamente beni tutelati, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, o l'area della profondità di un km intorno a beni tutelati, ai sensi della parte II o dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42 del 2004.

Il parere, come detto, dà atto che non sussistono beni vincolati. **Il progetto è destinato ad essere realizzato in area agricola (idonea ad ospitare impianti F.E.R. ex art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003), che non è soggetta ad alcun vincolo archeologico o culturale-**



STUDIO LEGALE

Avv. LUCIANO PATRUNO

Via Argiro 33 - 70121 Bari (BA)

Via Caduti di Nassirya 55 – 70124 Bari (BA)

studiolegalepatruno@gmail.com

Pec: lucianopatruno@legalmail.it

WEBSITE: www.studiolegalelucianopatruno.com

paesaggistico e non è qualificabile come inidonea ad ospitare impianti F.E.R., ai sensi del D.M. 10 settembre 2010 e del regolamento reg. n. 24 del 2010. L'area di impianto, non intercettando direttamente beni tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004 o l'area della profondità di un km intorno a beni tutelati, ai sensi della parte II o dell'art. 136 del medesimo decreto 42, è da ritenersi idonea ad ospitare impianti F.E.R., ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater), del D.Lgs. n. 199 del 2021.

Va in questo senso evidenziato come il **Consiglio di Stato**, Sez.IV, in due sentenze gemelle e precisamente nn. **2242 e 2243 del 28.3.2022** ha affermato il principio per cui non è legittimo l'esercizio di un potere del Mibact (e, a valle, del Consiglio dei Ministri nel conseguente esercizio di un potere di alta amministrazione) di opporsi a iniziative private (espressione del diritto, costituzionalmente presidiato, di libera iniziativa economica), peraltro in un settore oggetto di favor normativo, come è quello delle energie rinnovabili, qualora, come nella fattispecie, le aree non siano assoggettate a vincolo paesaggistico, archeologico, idraulico o boschivo, né risulti la pendenza di un procedimento teso alla prospettiva apposizione di un vincolo siffatto e l'intervento non leda – come è questo il caso – concretamente beni paesaggistici contermini e gli interventi non interferiscano con emergenze archeologiche positivamente accertate e poste a una distanza dall'impianto giuridicamente rilevante.

In conclusione, il Consiglio di Stato, con le predette sentenze, pone il principio per cui il potere del MIC di proporre opposizione sussiste e può essere esercitato nei soli casi nei quali le aree interessate dagli interventi siano effettivamente interessate da vincoli di carattere paesaggistico o culturale. La qual cosa è, nel caso di specie, esclusa a priori dalla stessa Soprintendenza.

Piace a tal proposito segnalare che tali pronunce sono significative anche perché ribadiscono il principio per cui la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili corrisponde a finalità di interesse pubblico (quali la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nonché la ricerca, promozione, sviluppo e maggior utilizzazione possibile di fonti energetiche alternative a quelle fossili sulla base di tecniche avanzate compatibili con il rispetto dell'ambiente), nel quale rileva altresì l'interesse della collettività a beneficiare di un tipo di energia la cui produzione è incentivata in ragione del perseguimento – oggi più che mai – di obiettivi di pubblica rilevanza.

2. Dal parere della Soprintendenza, d'altro canto, non emerge quali siano i fattori che in concreto incidono negativamente sull'ambiente, in modo tale da precludere la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in discussione, nella misura in cui pregiudicano in modo intollerabile le intrinseche caratteristiche ambientali dei luoghi, che peraltro presentano già una certa antropizzazione.



STUDIO LEGALE

Avv. LUCIANO PATRUNO

Via Argiro 33 - 70121 Bari (BA)

Via Caduti di Nassirya 55 – 70124 Bari (BA)

studiolegalepatruno@gmail.com

Pec: lucianopatruno@legalmail.it

WEBSITE: www.studiolegalelucianopatruno.com

Né risulta che il terreno, su cui si intende realizzare l'impianto agrovoltaiico de quo, sia adibito ad una coltivazione di un qualche pregio o sia di particolare rilevanza agronomica. Unica circostanza per cui sia possibile, invero, alla stregua della sopra richiamata normativa, far prevalere l'interesse pubblico alla preservazione delle preesistenti colture agricole.

Né quanto indicato nell'elaborato 4.4.1, parte I, "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili", accluse alla deliberazione della Giunta regionale del 16 febbraio 2015, n. 176 (Approvazione del P.P.T.R. Puglia), ha alcun contenuto ostativo, limitandosi a disporre precauzioni e mere linee di indirizzo, oltreché a "segnalare", in chiave di più attenta pianificazione, la presenza nel territorio pugliese di numerosi impianti fotovoltaici.

Sotto tale profilo va peraltro segnalato che la Soprintendenza, nel proprio parere sfavorevole, utilizza, a supporto delle proprie argomentazioni, eppure a sproposito, un concetto fuorviante e inconferente, ovverossia quello di "area vasta".

Il concetto di "area vasta" è, in questo caso, del tutto surrettizio, non essendo né pertinente né tantomeno utile, sia sul piano fattuale che giuridico, ai fini dell'identificazione di aree idonee o inidonee all'installazione di sistemi agrovoltaiici da fonte solare.

La cosiddetta 'area vasta', infatti, è soltanto un aggregato territoriale (corrispondente agli 'ambiti territoriali' del PPTR Puglia) che si distingue per determinate caratteristiche, morfologiche, economiche e sociali, ma che non può costituire un criterio adeguato per decretare l'idoneità e/o inidoneità di un'area finalizzata ad ospitare impianti da fonti rinnovabili.

Ciò per due ragioni.

Anzitutto, si tratta di un concetto del tutto sconosciuto al legislatore statale, il quale, come già detto, perimetra le aree idonee/inidonee – per quanto di competenza del MIC - esclusivamente sotto il profilo della esplicita tutela prevista nel Codice dei Beni Culturali.

In secondo luogo, occorre ribadire che la c.d. area vasta non ha un valore prescrittivo, ma meramente descrittivo di un certo ambito territoriale. Descrizione, peraltro che, ai fini di un'eventuale valutazione di impatto sui beni culturali di un progetto il cui obiettivo è la tutela dell'ambiente nonché la contestuale compatibilità di un recupero agricolo del suolo (si tratta infatti di un progetto agrovoltaiico), non può essere astratta e oleografica, ma deve tenere in debito conto gli aspetti cogenti e attuali del territorio interessato dall'intervento.

3. Da ultimo, va evidenziato come la Soprintendenza, con il proprio parere negativo, danneggi proprio quel concetto di paesaggio che essa è chiamata a tutelare, sposando un'impostazione settoriale e angusta sia del tutto aliena da una considerazione sistemica e



STUDIO LEGALE

Avv. LUCIANO PATRUNO

Via Argiro 33 - 70121 Bari (BA)

Via Caduti di Nassirya 55 – 70124 Bari (BA)

studiolegalepatruno@gmail.com

Pec: lucianopatruno@legalmail.it

WEBSITE: www.studiolegalelucianopatruno.com

olistica del rapporto tra ambiente/(fonti rinnovabili)/paesaggio che contraddistingue tutta la normazione vigente riguardante lo sviluppo sostenibile, indirizzato a altresì a porre un freno alla inarrestabile crisi climatica in atto, derivante dall'emissione in atmosfera di quantità spropositate di CO₂. La Soprintendenza, con *visus* limitato, focalizza la propria attenzione esclusivamente su un'interpretazione restrittiva e angusta dell'art. 9 della Costituzione, del tutto in contrasto con la recente modifica della stessa su tale argomento.

Vale la pena di ricordare, infatti, che il processo attualmente in corso di conformazione del nostro sistema di tutela agli obiettivi di Agenda 2030 e del Green Deal, risulta orientato a confermare l'impostazione programmatica, di tipo preventivo, che ha caratterizzato la terza epoca del diritto ambientale, con un progressivo rafforzamento del modello autoritativo, in linea con le recenti scelte fatte dal Legislatore europeo.

Le politiche pubbliche di tutela ambientale risultano indirizzate all'attuazione dei principi e degli obiettivi di sviluppo sostenibile, per trasformare il Paese in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente e competitiva, climaticamente neutra, e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse limitate.

Costituiscono inequivoca evidenza di questa transizione sostenibile il quadro normativo-strategico-programmatico che trova attualmente il suo pilastro fondamentale nel PNRR con le sue politiche presenti e future: queste politiche, unitamente agli atti di governance, incentrate sullo sviluppo sostenibile e sulla tutela preventiva dell'ambiente in attuazione del principio DNSH, dovranno essere parametrare e integrate con il principio di tutela ambientale contenuto nel revisionato art.9 Cost, rafforzato dalla nuova conformazione dell'art. 41 Cost., con la finalità di indirizzare e coordinare l'attività economica pubblica e privata a fini ambientali, in una prospettiva di sviluppo sostenibile: Con il che si deve sostenere che il diritto all'ambiente (nelle sue relazioni con il diritto alla salute) in combinato disposto con il dovere costituzionale di tutela intergenerazionale di tutela ambientale, strettamente connesso al dovere di solidarietà sancito dalla stessa Costituzione sin dalla sua fondazione, sono idonei a imporre al legislatore (in primis) e alle amministrazioni (nella fase attuativa) di adottare interventi che consentano la transizione verso un sistema socio-economico-giuridico sostenibile.

In quest'ottica il parere della Soprintendenza, anziché farsi portatore di un interesse pubblico globale (peraltro normativamente – in sede di diritto positivo- circoscritto alla valutazione che il progetto in questione non interferisca con beni tutelati direttamente dal Codice dei beni culturali: esito, come si è visto che dà conto dell'assoluta legittimità 'culturale-paesaggistica' dell'intervento proposto da HEPV30 Srl), si arrocca anacronisticamente su una presunta (questa sì presunta) tutela del paesaggio completamente slegata dal diritto all'ambiente e da una valutazione positiva e concreta dell'interesse pubblico a realizzare



STUDIO LEGALE

Avv. LUCIANO PATRUNO

Via Argiro 33 - 70121 Bari (BA)

Via Caduti di Nassirya 55 – 70124 Bari (BA)

studiolegalepatruno@gmail.com

Pec: lucianopatruno@legalmail.it

WEBSITE: www.studiolegalelucianopatruno.com

impianti da fonti rinnovabili non solo resilienti rispetto ai cambiamenti climatici negativi in atto ma votati al recupero dei terreni agricoli sui quali insistono (trattandosi, per l'appunto nel caso di specie, di un sistema integrato agrovoltaico).

Di qui l'assoluta illegittimità, oltre che palese inconferenza e incompetenza del parere della Soprintendenza.

Con osservanza.

Trento, 26 gennaio 2024

HEPV30 S.R.L.

avv. Luciano Patruno

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Patruno'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luciano Patruno'.